

SENTENZA

Corte appello sez. II - Firenze, 28/05/2019, n. 1274

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Emanuele Riviello

- President

dott. Ernesto Covini

- Consigliere

dott. Giuseppe Oronzo De Rinaldis

- Consigliere aus. rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 2219/2013, al quale risulta riunito il n. 2220/2013, entrambi del ruolo generale degli affari contenziosi civili

promosso da:

A.Z.S., con sede in T. (S.), in persona del titolare e legale rappresentante pro - tempore Dott. J.A.K., elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Firenze e, in atti, in Camucia di Cortona (AR), presso e nello studio dell'avv. Maria Teresa Meterangelo, nonché rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Fr. Bi. e Ni. Ci., come da procura in atti,

appella

contro

Ditta A.D., in persona del titolare R.D., con sede in C. (A.), località T., 24, elettivamente domiciliata in Firenze, alla via (omissis...), presso e nello studio dell'avv. Giampaolo Bruno, nonché rappresentata e difesa dall'avv. Raffaello Agea, come da procura in atti,

appella

avverso

La sentenza 887/2012 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 21/09/2012;

all'udienza collegiale del 17/01/2019 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti:

Con sentenza n. 887/2012 emessa in data 21/09/2012 il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando, accoglieva parzialmente l'opposizione che R.D., quale titolare dell'omonima azienda agrituristica "A.D. di R.D. ", aveva proposto nei confronti del decreto ingiuntivo (n. 782/2006 emesso dal Tribunale di Arezzo), con il quale la A.-Z.S., aveva richiesto il pagamento della somma di Euro 116.534,67, oltre interessi e spese, per la vendita in favore dell'opponente di n. 40 capi di alpaca e, di conseguenza, revocato il provvedimento monitorio, condannava la ditta opponente al pagamento in favore della società opposta della minor somma di Euro 17.148,00, oltre accessori, compensando, infine, tra le parti le spese del giudizio.

Il primo giudice, ammessa ed espletata prova orale e CTU, evidenziava in sentenza che, vertendosi in materia di compravendita internazionale di beni mobili, in applicazione della Convenzione di Vienna del 1980, (la cui disciplina, doveva intendersi prevalente sia sulla norme dettate in materia di obbligazioni contrattuali dalla Convenzione dell'Aja del 1955 e dalla Convenzione di Roma del 1980, giusta quanto espresso dall'art. 21 di tale ultimo accordo e dall'art. 57 L. n. 218 del 1995), innanzi alla denuncia di vizi e difetti della merce da parte dell'acquirente (il quale infatti aveva lamentato che i capi di

bestiame acquistati erano 39 anziché 40 e, peraltro, in cattivo stato di salute e affetti da malattie), effettivamente dovevano ritenersi accertati non solo i predetti vizi che riguardavano i beni venduti, ma anche la dirimente circostanza della conoscenza degli stessi da parte del venditore - società opposta e della tempestiva denuncia dei difetti da parte dell'acquirente, giusta quanto riportato dall'art. 40 detta Convenzione internazionale.

Quanto agli accordi riferibili all'effettivo prezzo della merce, il Tribunale escludeva che potesse farsi riferimento soltanto all'importo di complessivi Euro 32.150.000 (CHF. 50.000,00) dei quali, asserendone il pagamento anticipato, aveva fatto cenno l'opponente, sostenendo che tale somma dovesse intendersi quale acconto sul maggior prezzo dovuto, anche in riferimento al maggior valore del bestiame, quantificato dal CTU, pari ad Euro 84.498,00.

Di conseguenza, il giudice di prime cure, operate le necessarie detrazioni riferibili al bestiame affetto da malattie e poi deceduto e di quello, per le medesime ragioni, non nato, determinava l'effettivo credito della venditrice in complessivi Euro 49.298,00, dai quali, detratto l'acconto ricevuto pari ad Euro 32.150,00, residuavano ulteriori Euro 17.148,00.

Tanto rilevato, il Tribunale decideva come nel sopra descritto dispositivo, provvedendo alla integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio e ponendo a carico di entrambe le parti, per la metà, le spese di C.T.U. come in atti liquidate.

In riferimento al procedimento d'appello n. 2219/1913, con atto di citazione, regolarmente notificato, A.Z.S., conveniva in giudizio, innanzi questa Corte, "l'A.D.", in persona del titolare R.D., proponendo gravame avverso la citata sentenza n. 887/2012 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 21/09/2012, per lamentare:

- "l'erronea individuazione della legge regolatrice del contratto di compravendita in questione, invocando al contempo l'applicazione delle norme dettate dalla Convenzione dell'Aja del 1955 (resa esecutiva con L. n. 50 del 1955) ovvero il criterio sussidiario dettato dall'art. 4.1. della Convenzione di Roma del 1980" con conseguente regolamentazione della compravendita dalla legge del Paese in cui il venditore ha la residenza abituale al momento in cui riceve l'ordine di acquisto, precisando infine che il diritto svizzero (art. 198 codice delle obbligazioni) richiedeva che la garanzia potesse applicarsi solo se convenuta per iscritto o vi fosse l'inganno intenzionale del venditore;

- L'assenza della denuncia delle lamentate problematiche sanitarie di alcuni animali compravenduti e la conseguente decadenza dalla garanzia;

- L'erronea valutazione circa il prezzo concordato per la compravendita degli animali oggetto di causa, invero riferibile alle fatture azionate per CHF. 227.000,00;

- L'erroneo avallo della C.T.U. (della quale chiedeva il rinnovo);

- La violazione dell'art. 112 c.p.c. per la non corrispondenza tra il chiesto e pronunciato;

- L'omessa pronuncia sulle spese di sdoganamento e trasporto;

- L'errata compensazione integrale delle spese di lite.

Al contempo, in riferimento al procedimento d'appello riunito, recante il n. 2220/2013, con atto di citazione ritualmente notificato, anche R.D., nella citata qualità di titolare dell'omonima ditta, proponeva gravame avverso la sentenza di cui si discute, ritenuta ingiusta ed illegittima perché il Tribunale, facendo affidamento sugli errori commessi dal CTU, aveva erroneamente statuito:

- "sulla determinazione del prezzo della compravendita, ritenuto pari, nel totale, a CHF. 50.000,00", perché mai contestato dalla società venditrice,

rivendicando di conseguenza un credito di Euro 3.050,00, ed ancora,

- sulla valutazione complessiva degli animali, stabilita da C.T.U. in Euro 66.360,00 e non 84.498,00,

con conseguente suo credito, in questo caso, di Euro 990,00, e, da ultimo,

- sulla ritenuta insussistenza di ulteriori pregiudizi rispetto a quelli calcolati dal CTU, sulla omessa pronuncia in relazione alla domanda di accertamento della diminuzione di valore degli animali malati e sulla omessa considerazione di altre voci di danno (intese quali mancato guadagno, per Euro 2.790,00 e spese veterinarie documentate, pari ad Euro 1.257,10.

Per tali ragioni veniva pertanto formulata dai due appellanti e, rispettivamente, appellati, in relazione ai procedimenti riuniti, richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della

rispettiva controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Radicatosi il contraddittorio, nel procedimento per cui si procede, n. 2219/2013, "l'A.D.", in persona del titolare R.D., nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., dell'appello, contestava le avverse posizioni e, per il resto, si riportava alle eccezioni e deduzioni prospettate nell'atto di appello dalla stessa proposto nel secondo procedimento n. 2220/2019, riunito a quello per cui è trattazione.

Allo stesso modo, A.Z.S., costituitasi in tale ultimo procedimento, in risposta al gravame avanzato dalla R.D., lo contestava integralmente, affidandosi contestualmente ai motivi d'appello proposti nel procedimento in esame.

Esaurita la trattazione, la causa, riunito al presente procedimento quello recante il n. 2220/2013 R.G. ovvero edotte le parti, come da verbale di udienza, della mancanza del fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17/01/2019, nel corso della quale, venivano assegnati i termini defensionali di rito, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., e, sulle conclusioni delle parti comparse, precisate come in epigrafe trascritte, veniva decisa nella camera di consiglio del 09/05/2019.

Rileva questa Corte che l'appello proposto nel procedimento riunito dalla "l'A.D.", in persona del titolare R.D., debba essere respinto non essendo le argomentazioni critiche espresse in gravame tali da avversare le condivise statuizioni del primo giudice.

Al contempo, l'appello proposto nel presente procedimento dalla A.Z.S., appare, per quanto di ragione, parzialmente fondato e, nei medesimi termini, meritevole di parziale accoglimento.

Preliminarmente occorre respingere le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità dell'appello proposte dalla ditta R.D., non ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 348 e 342 c.p.c.

La Corte, infatti, rileva che la locuzione "non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto, e va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.", va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito), cosa qui non ricorrente e che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. civ. è priva di pregio e va respinta poiché il gravame per vero si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, atteso che dalla lettura dell'atto è dato ricavare, non solo le statuizioni oggetto di gravame, ma anche in che termini (anche se in modo indiretto) è richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado che viene contrastata in modo compiuto con l'indicazione delle parti motivazionali censurate.

Sempre in via di premessa, osserva il Collegio che, stante lo smarrimento del fascicolo d'ufficio di primo grado, l'esame delle questioni agitate nel giudizio non può che avvenire sulla base di quanto depositato dalle parti, ai fini della ricostruzione degli atti, nei rispettivi fascicoli processuali.

Ebbene, proprio dall'esame della documentazione deve evidenziarsi che appare invero singolare che la compravendita relativa al bestiame acquistato dalla R.D., per un valore che, come accertato dal Tribunale, si aggira intorno ad Euro 80.000,00 circa, si sia svolta soltanto in modo verbale, non rinvenendosi negli atti di causa alcuna scrittura, (proposta di vendita, accettazione, prezzo concordato), dalla quale desumere gli elementi essenziali del contratto stipulato dalle parti.

Innanzitutto a tale grave carenza probatoria, non trovando alcuna ragione giustificatrice quella addotta dalla ditta Rossi, che ha più volte lamentato il rifiuto della società opponente di documentare la compravendita, posto che non pare che la stessa sia stata "costretta" alla stipula del contratto, appare altrettanto evidente che il giudice non può che affidarsi, ai fini del decidere, alle prove (CTU) svolte nel giudizio ed agli elementi, anche indiziari (in applicazione del principio del "più probabile che non") offerti dai rispettivi contendenti.

Ciò detto, passando all'esame dei motivi di gravame singolarmente proposti nei due procedimenti oggetto di riunione, deve preliminarmente esaminarsi la censura avanzata dalla A.Z.S. attinente alla lamentata "erronea individuazione della legge regolatrice del contratto di compravendita in questione", laddove si è precisato che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la lite facendo riferimento alle norme dettate dalla "Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955" e non anche a quelle di cui alla "Convenzione di Vienna del 1980".

Ebbene, ad avviso di questa Corte distrettuale, appare corretta la decisione assunta sulla questione dal Tribunale di Arezzo, nella parte in cui ha ritenuto che, nel caso in cui la compravendita internazionale non riguardi "consumatori" ma aziende commerciali, le norme sulla Convenzione di Vienna del 1980 prevalgano sia sulla disciplina dettata dalla Convenzione di Roma del 1980 che su quella della Convenzione dell'Aja del 1955.

Difatti, la censura in esame omette di far riferimento alla decisiva circostanza per la quale la compravendita avvenne tra enti commerciali e non anche tra consumatori, da intendersi quali soggetti privati che abbiano provveduto alla negoziazione.

Anche il Tribunale di Padova, con sentenza 11 gennaio 2005, allineandosi sulle medesime espressioni del giudice di prime cure, ha sostenuto che la Convenzione di Vienna è convenzione di diritto materiale uniforme e prevale sulle norme di diritto internazionale privato rispetto alle quali è norma speciale, precisando che le norme di diritto materiale sono speciali perché risolvono "direttamente" le questioni sostanziali, ossia evitando il doppio passaggio, consistente nell'individuazione del diritto applicabile prima e nell'applicazione poi dello stesso, che sempre si rende necessario quando si fa ricorso al diritto internazionale privato, precisando altresì che scopo della Convenzione (di Vienna 1980) è disciplinare tutti i contratti internazionali in cui vi è consegna di beni mobili e trasferimento della loro proprietà contro il pagamento di un prezzo, a prescindere dalla qualificazione giuridica che, secondo gli ordinamenti nazionali, tale operazione economica può assumere.

In particolare, la Convenzione di Vienna deve essere applicata allorché si sia in presenza di un contratto di compravendita, vale a dire di un accordo in virtù del quale il venditore si impegna a consegnare beni (mobili e tangibili) e trasferirne la proprietà, in una con la documentazione ad essi relativi, mentre l'acquirente assume l'obbligo di pagare il prezzo e prendere in consegna i medesimi beni nonché quando il contratto rivesta il carattere di "internazionalità", che ricorre quando le parti abbiano la loro sede d'affari, intesa quale luogo di svolgimento dell'attività commerciale, in Stati diversi.

A fronte di tale argomentazione, occorre inoltre evidenziare che le parti non hanno in alcun modo disciplinato in forma scritta la compravendita omettendo altresì di avvalersi della facoltà di indicare la legge ovvero la convenzione applicabile al negozio e che, certamente, non può farsi riferimento ad accordi intervenuti tra gli Stati membri dell'Unione Europea, non facendone parte lo Stato Svizzero.

Invero, Il ricorso alle norme della Convenzione di Vienna 1980 deriva altresì, per esclusione, dalla oggettiva inapplicabilità della Convenzione di Roma 1980 e di quella dell'Aja del 1955.

La prima viene pacificamente applicata, in difetto di scelta operata dalle parti, ma soltanto per i contratti conclusi tra gli Stati membri dell'UE.

La seconda, invece, reca in sé disposizioni di carattere generale internazionale - privatistiche, superate, in applicazione del "criterio di specialità applicabile nel caso di conflitto di norme", da quelle "convenzionali" espressamente previste dalla Convenzione di Vienna 1980 che, in definitiva, contiene in sé norme applicabili proprio nello più specifico ambito della compravendita di beni mobili tra due imprese residenti in due Paesi diversi, con peculiare riferimento ai contratti di compravendita internazionale di merci conclusi tra commercianti con sede in Stati differenti, a condizione che le rispettive sedi si trovino sul territorio di uno Stato firmatario o che, in alternativa, le regole di diritto internazionale privato prevedano l'applicazione del diritto di un tale Stato.

Peraltro, proprio tale Convenzione ha previsto, in particolare, che l'operatore economico, per ritenersi giuridicamente impegnato con la controparte, non deve necessariamente concludere un contratto scritto, ma è sufficiente che intervenga anche un semplice accordo verbale o un accordo informale (ad esempio un ordine non confermato, scambi

di mail o un accordo telefonico), con la conseguenza che, sul piano probatorio, la conclusione del contratto potrà essere provata con ogni mezzo, anche mediante testimoni.

Altra caratteristica di tale Convenzione è che essa trova applicazione diretta anche nel caso in cui non venga esplicitamente richiamata nel contratto in quanto, come accennato, la normativa ad essa sottesa è considerata diritto nazionale applicabile ai contratti internazionali tra Stati ad essa aderenti, fatta sempre salva la facoltà dei contraenti di prevedere espressamente nel contratto l'esclusione o la deroga dell'applicazione della Convenzione, facoltà che deve sempre essere esercitata in maniera espressa.

Può in conclusione affermarsi che, nel caso in esame, nella piena condivisione della motivazione adottata dal primo giudice, sussistono senza dubbio i citati elementi e presupposti per l'applicabilità delle norme di tale ultima Convenzione.

Con il secondo motivo di gravame (assenza della denuncia delle lamentate problematiche sanitarie di alcuni animali compravenduti e la conseguente decadenza dalla garanzia) A.Z.S. eccepiva la decadenza della ditta acquirente dall'azione di garanzia per i vizi, non avendo tempestivamente comunicato e lamentato le problematiche sanitarie di alcuni degli animali compravenduti.

Il motivo è infondato e va reietto.

Invero, la data di consegna dei beni oggetto della compravendita viene pacificamente collocata intorno al 4/5 ottobre 2005,

così come non può negarsi che, a distanza di pochi giorni dalla consegna veniva riferito, con mail datata 07/10/2005, dalla sig.ra C.R., moglie del R.D., che "il bestiame era in buona salute, ma è altresì vero che nella stessa comunicazione viene riferito che alcuni capi della mandria erano stati infettati dalla "rogna" e che, quanto al pagamento del prezzo, il versamento dell'importo di cui in fattura sarebbe avvenuto dopo il 23 ottobre di quell'anno".

Orbene, in relazione al modo in cui la Convenzione di Vienna regola la disciplina dei vizi e dei difetti della merce e dei termini per la loro denuncia, l'art. 35, in riferimento ai vizi di conformità, precisa che il venditore deve consegnare beni della quantità, qualità e tipo richiesti dall'acquirente con la conseguenza che i beni devono considerarsi difettosi:

- se inidonei all'uso al quale servono abitualmente;
- se inidonei allo specifico uso al quale il compratore intende adibirli, sempre che sia stato portato a conoscenza del venditore;
- se non possiedono le qualità dei beni che l'acquirente ha presentato al compratore come campione o modello;
- se non sono disposti o imballati secondo il modo usuale per beni dello stesso tipo o, in difetto di un modo usuale, in un modo che sia comunque adeguato per conservarli e proteggerli.

Quanto ai termini dell'azione redibitoria, qualora i beni risultino difettosi, l'acquirente deve, per non perdere il diritto di far valere il difetto di conformità, denunciare al venditore i difetti, specificandone per quanto possibile la natura, entro un "tempo ragionevole" dal momento in cui li ha scoperti o avrebbe dovuto scoprirli (art. 39, 1 comma): momento che va stabilito in base all'art. 38 citata Convenzione, ai sensi del quale "il compratore deve esaminare i beni o farli esaminare nel più breve tempo possibile avuto riguardo alle circostanze" e "se il contratto implica il trasporto dei beni, l'esame può essere differito fino all'arrivo dei beni a loro destinazione".

Pertanto, in relazione alla tempestività della denuncia, si è ritenuto che il "tempo ragionevole" in cui essa va fatta, trattandosi di concetto talvolta definito "clausola generale", va determinato caso per caso, tenendo conto delle circostanze della fattispecie concreta, della natura dei beni oggetto della compravendita e della volontà dei contraenti, essendo l'art. 39 1 comma norma derogabile dalle parti, per cui se queste hanno previsto un termine entro il quale la denuncia del difetto di conformità deve essere effettuata e tale termine non viene rispettato, l'acquirente perde senz'altro il diritto di far valere tale difetto.

Il decorso ragionevole del termine di denuncia di cui all'art. 39 è così strettamente collegato all'altro onere imposto al compratore dall'art. 38, ossia quello di esaminare i beni o farli esaminare nel più breve tempo possibile.

Si è detto in dottrina che tale termine, ed il suo immediato decorso dal momento del ricevimento dei beni, è evidentemente inteso a dare certezza al rapporto giuridico, mirando per questa via a favorire lo sviluppo dei traffici internazionali: così come il compratore ha interesse a conoscere quanto prima l'esistenza di vizi o difetti, così il venditore ha indubbiamente interesse a sapere che la controparte è rimasta soddisfatta della merce, che non solleverà in futuro considerazioni di sorta, e che pertanto il rapporto può considerarsi positivamente esaurito.

Si è peraltro chiarito che la denuncia dei vizi non deve avere una forma particolare, potendo essere fatta anche oralmente o via telefono; che non solo deve essere tempestiva ma deve anche specificare la natura del difetto, per dare al venditore la possibilità di verificare la fondatezza e l'esattezza della denuncia, affinché egli possa eventualmente compiere un'attività di conformazione.

Orbene, il criterio del "tempo ragionevole" deve essere applicato in considerazione del peculiare oggetto della vendita, trattandosi di bestiame e del fatto per il quale i vizi della merce, con riferimento alle malattie che portarono alla perdita di buona parte dei "capi" acquistati, furono gradualmente scoperti dalla ditta acquirente soltanto all'esito delle indagini mediche effettuati dal medico - veterinario e all'esito degli esami di laboratorio gradualmente disposti tra il novembre 2005 e il febbraio del 2006.

Del resto, la sola circostanza dell'asserita "malnutrizione" degli animali, seppur acclarata a distanza di pochi giorni dalla consegna, non poteva, di per sé, dare la certezza della presenza delle malattie che, nel corso dei mesi successivi, portarono al decesso di buona parte del medesimo e tanto non solo nella ovvia considerazione del fatto che talune patologie non possono che essere scoperte soltanto attraverso i dovuti esami di laboratorio, ma anche ove si tenga conto che la compravendita, fatto non contestato e comunque privo di avverso dato probatorio, avvenne verbalmente e senza la consegna di alcun documento, rimanendo dato inspiegabile del come abbia potuto l'intera mandria superare i controlli che normalmente vengono svolti nei posti di frontiera, dagli addetti agli uffici doganali.

Sulla base delle considerazioni appena esposte, la tempestività della denuncia dei vizi, secondo quanto più genericamente

stabilito dalla convenzione di Vienna, può trarsi anche ove si consideri che il decreto ingiuntivo fu notificato già nel luglio 2006 con successiva proposizione da parte della R.D., nell'ottobre 2006, dell'opposizione nella quale si denunciavano formalmente le gravi malattie che avevano afflitto gran parte della mandria.

Peraltro, considerato che gli esami di laboratorio, ad evasione del dovere di ispezione e controllo della merce da parte dell'acquirente meglio indicato dall'art. 38 della Convenzione, furono tempestivamente eseguiti già nei primi mesi del 2006, appare ragionevole ritenere che, nel contesto dei contatti verbali intervenuti tra le parti, anche in relazione ai solleciti di pagamento del residuo prezzo ancora dovuto, le stesse abbiano discusso delle non buone condizioni di salute di alcuni capi del bestiame che, di volta in volta, venivano confermate proprio dagli accertamenti operati dai sanitari.

Da ultimo non risulta adeguatamente censurata la parte della sentenza che, a completamento delle argomentazioni riguardo al rispetto dei termini di decadenza dalla garanzia, cita l'art. 40 della detta normativa, nella parte in cui si espone che il venditore non può avvalersi delle decadenze dall'azione di garanzia ove il difetto di conformità riguardi fatti dei quali era a conoscenza, che non poteva ignorare o che comunque non ha denunciato all'acquirente.

La C.T.U. ha infatti confermato che alcuni animali, già al momento della consegna, erano verosimilmente affetti dalle riscontrate malattie.

Ancora, la A.Z.S., nel terzo e quarto motivo d' appello (erronea valutazione circa il prezzo concordato per la compravendita degli animali oggetto di causa, invero riferibile alle fatture azionate per CHF. 227.000,00 ed erroneo avallo della CTU) si doleva dell'erronea determinazione delle somme concordate per la compravendita, facendo riferimento a quanto emerso dalle prove testimoniali nonché riportandosi al contenuto dei documenti fiscali posti a sostegno del ricorso per ingiunzione.

Fermo restando che appare pacifica l'inidoneità dei documenti fiscali (fatture) a dar prova degli accordi contrattuali riferibili al prezzo stabilito dalle parti, le citate emergenze probatorie, per quanto si legge nello stesso atto d'appello, riguardano le sole spese di sdoganamento e trasporto e la circostanza per la quale la somma versata dall'acquirente (CHF. 50.000,00) era soltanto un acconto del maggior prezzo dovuto e concordato.

È così evidente che, in difetto di ulteriori elementi di prova, il prezzo dell'affare non poteva che essere stabilito, a mezzo dell'esperto, attraverso l'esame dell'effettivo valore della merce compravenduta, così come correttamente stabilito dal Tribunale.

Il CTU, di conseguenza, attraverso il ricorso a metodiche condivise dal primo giudice e non efficacemente contestate dalle parti, ha posto alla base della perizia, non solo l'accertamento del valore iniziale della mandria, ma anche, in ossequio alla necessità di accertare il danno emergente e il lucro cessante, tipici del danno da inadempimento contrattuale, le ovvie detrazioni derivanti dalla perdita degli animali e dalla loro mancata riproduzione, quindi anche in termini di "perdita di chance" riferibile al reimpiego dei nuovi nati e alle varie possibilità di utilizzo commerciale del bestiame, derivanti altresì dal commercio della lana da esso prodotta.

Il valore attribuito all'intero allevamento all'epoca della compravendita (tra il luglio e il settembre 2005), pur considerata la relativa diminuzione per la presenza, al momento dell'arrivo in Italia, di alcuni animale, fu stimato in complessivi Euro 84.498,00.

Invero, tale importo pare del tutto conforme al valore degli animali che, generalmente, nel mercato attuale, pur partendo da somme orbitanti tra i 600 e i 1000,00 euro per capo, può in riferimento alla presenza di "femmine riproduttrici" giungere anche ad Euro 3.000,00 per ciascuna o addirittura di Euro 7.000,00 per capo in presenza di "femmine gravide", così potendosi ritenere l'importo attribuito dal perito conforme alla astratto valore dell'intera mandria.

L'accertamento peritale risulta ancor più affidabile ove si consideri che il Tribunale ebbe poi a riconvocare il tecnico affidandogli ulteriori quesiti ad integrazione e chiarimento di quelli già esaminati nella prima fase dell'incarico.

Del resto le valutazioni del tecnico, a differenza di quelle dei periti di parte, furono determinate dal corretto esame dello stato attuale dei capi di bestiame, rapportato al valore iniziale, liberando l'accertamento dalle astratte quanto generiche contestazioni per quanto di ragione proposte dalle parti del procedimento, tese in parte a "minimizzare" le malattie riscontrate sugli animali e le cure predisposte dalla parte acquirente.

La società appellante in questo procedimento ha altresì censurato la sentenza per aver indebitamente trattato (violando l'art. 112 c.p.c.) della diminuzione del valore degli animali, pur in difetto di espressa domanda da parte della ditta appellata.

Il motivo va respinto, atteso che in realtà la diminuzione del valore iniziale di alcuni capi della mandria, perché malati, fu determinato non dalla pari richiesta della ditta appellata, ma dal convincimento del giudice di prime cure in ordine alla tempestiva denuncia dei vizi della merce e dunque in relazione al fatto che, con piena consapevolezza del venditore, per

quanto esposto dal CTU, una parte del bestiame fosse effettivamente malato ed avesse quindi un valore inferiore al pari membro del branco, se considerato in buone condizioni di salute.

In relazione al quarto motivo del gravame (omessa decisione sulle invocate spese di sdoganamento e trasporto della merce, per CHF. 8.900,00), occorre invece evidenziare che la censura appare fondata e meritevole di accoglimento.

Invero, la ditta R.D. ha espressamente riconosciuto di dover versare alla venditrice il citato importo, neppure contestato nel "*quantum*" avendo chiaramente riferito, nei propri scritti difensivi, che la mail inviata il 23/10/2005, laddove precisava che "il pagamento sarebbe avvenuto al ricevimento della fattura", si riferisse a dette spese.

Quanto invece all'ultimo dei motivi di gravame, (erronea decisione del primo giudice nella parte in cui ebbe a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite), occorre altresì ritenere la fondatezza, atteso che, in considerazione dell'accertamento del residuo debito ancora dovuto da parte della ditta acquirente e in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ben avrebbe dovuto il Tribunale, una volta revocato il decreto ingiuntivo, disporre che, almeno in parte, quest'ultima rispondesse anche delle spese del procedimento.

A questo punto appare altresì necessario valutare le doglianze espresse dalla R.D. nell'appello dalla stessa formulato nei confronti della sentenza in esame e incardinato con il procedimento n. 2220/2013, riunito a quello in trattazione.

Con il primo dei motivi di gravame, l'appellata - appellante nel procedimento riunito lamentava l'errata determinazione del prezzo della compravendita, insistendo nell'affermare che quello pagato, pari ad Euro 32.150,00 (CHF. 50.000) fosse quello realmente convenuto con la società venditrice.

In realtà, nella censura, la R.D. si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti di causa, affermando che la mail spedita dalla R.C. il 23/10/2005, nella quale si fece riferimento ad un "saldo prezzo" ancora dovuto, si riferisse, in realtà, non al pagamento del bestiame, ma soltanto all'importo dovuto per le spese di sdoganamento e trasporto, pari a CHF. 8.900,00.

Pur ritenendo che tale dichiarazione costituisce espresso riconoscimento di debito in merito all'avversa richiesta dell'A. di pagamento delle spese di sdoganamento e trasporto, la doglianza comunque non fornisce alcuna utile prova in merito alla sussistenza di un accordo con la venditrice per il quale il prezzo dell'intera mandria fu stimato in CHF. 50.000,00 oltre le citate spese.

Ogni ulteriore valutazione sul punto non coglie nel segno, poiché affermare che il giudice, quale peritus peritorum, riserva a sé stesso la definitiva valutazione del prezzo del contratto equivale ad affermare che alla stessa conclusione può giungersi laddove lo stesso, pur riportandosi all'operato del consulente, si convinca della correttezza della stima da quest'ultimo eseguito e la applichi alla fattispecie in esame.

Sul punto pare utile ribadire che il prezzo cui la ditta si riferisce, in riferimento all'effettivo valore del bestiame, è al di sotto di qualsivoglia minima valutazione perché comporterebbe l'attribuzione, a ciascun animale, di un valore non contemplato dal mercato di riferimento.

Peraltro è altrettanto evidente che il C.T.U. doveva valutare il bestiame al momento dell'arrivo in Italia e non anche al momento della perizia, così da rendere inconferente il richiamo operato dalla ditta istante in merito alla differente somma attribuita, al momento dell'espletamento della perizia, pari appunto ad e 66.360.

Le ulteriori lamentele avanzate dalla parte appellata, in realtà, costituiscono mere supposizioni e, anche sotto il profilo eziologico, non trovano stretta corrispondenza con i fatti di causa, atteso che il riferimento ad ulteriori decessi avvenuti a distanza di oltre un anno dalla vendita ovvero il riferimento ad un numero di animali non nati superiore rispetto a quello accertato dal perito (42 invece di 14) costituisce circostanza ipotetica ma svincolata da qualsivoglia presupposto in punto di prova.

Difatti, il ritenere che le femmine decedute avrebbero nel tempo potuto partorire, ad anni alterni, più capi equivale ad affermare che le stesse, nel tempo, avrebbero avuto una vita sana, regolare ed esente da patologie, il che, evidentemente, comporta una astratta valutazione, del tutto gratuita, dovendosi sempre e comunque prendere in considerazione, sotto il profilo causale, i danni che possono considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'evento.

Deve essere altresì respinta la censura relativa all'omessa valutazione in sentenza riguardo al mancato guadagno derivante dalla mancata produzione di lana, poiché non risulta adeguatamente censurata l'avversa tesi proposta dal CTU, che, nel suo elaborato, ha precisato che "il mancato reddito di produzione lana" sarebbe stato del tutto assente, sia perché le accertate patologie sugli animali non impedivano che gli stessi potessero comunque essere tosati, sia perché, in ogni caso, si sarebbe trattato di una perdita di valore del tutto trascurabile".

Quanto, infine, all'ultimo motivo di gravame avanzato dalla R.D., inerente al mancato rimborso delle spese veterinarie,

occorre evidenziare che lo stesso C.T.U. non ebbe a pronunciarsi sulle stesse poiché la parte non ebbe ad esibire le fatture comprovanti l'esborso, né risulta che, in seguito, tale documentazione sia stata debitamente prodotta (seppur tardivamente) in giudizio.

La censura va pertanto reietta.

La sentenza impugnata va di conseguenza parzialmente riformata secondo quanto dianzi argomentato ed espresso in dispositivo, con ogni conseguente statuizione in ordine al regime delle spese, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., di entrambi i gradi di giudizio, per le quali occorre richiamare il principio generale in tema di spese del giudizio d'appello per il quale debba sempre e comunque farsi riferimento all'esito complessivo del giudizio, conformemente a quanto espresso da costante giurisprudenza (da ultimo Cass. civile sez. VI 06 febbraio 2017, n. 3083), laddove si sostiene che "il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (nello stesso senso Cass. 2274/2017 e 11423/2016)

Ne segue che, in applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado del giudizio della parte parzialmente vittoriosa A.Z.S., pur dispostane la compensazione per i 2/3 in considerazione del parziale accoglimento della domanda, devono essere poste, per il residuo terzo, a carico di A.D., in persona del titolare R.D., e vanno liquidate, per l'intero:

- per il primo grado del giudizio, in complessivi Euro 4.900,00 (Euro 1.200,00 per fase di studio, Euro 600,00 per la fase introduttiva, Euro 1.200,00 per la fase istruttoria; Euro 1.500,00 per la fase decisoria; Euro 400,00 per spese), sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. n. 140 del 2012, considerati il valore della controversia effettivo, pari ad Euro 1.000,00 e ricompreso nello scaglione superiore sino Euro 26.048,00) e l'impegno difensivo (medio) prestato oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge;

- per il secondo grado del giudizio, in complessive Euro 7.115,00 (Euro 1.960,00 per fase di studio, Euro 1.350,00 per la fase introduttiva, Euro 3.305,00 per la fase decisoria, Euro 500,00 per spese), sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. n. 37 del 2018, considerati il valore della controversia (accertato, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU - D.P.R. n. 115 del 2002 pari a Euro 26.048,00 e ricompreso nello scaglione da Euro 26.001 a Euro 52.000) e l'impegno difensivo (medio) prestato oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.

Le spese di C.T.U. possono essere poste a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da A.Z.S., nel proc. n. 2219/2013 e sull'appello proposto da A.D., in persona del titolare R.D., nel procedimento riunito recante il n. 2220/2019, avanzati entrambi avverso la sentenza n. 887/2012 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 21/09/2012, in parziale accoglimento dell'appello proposto da A.Z.S. e in parziale riforma della sentenza, così decide:

- - condanna la ditta "A.D.", in persona del titolare R.D., al pagamento in favore dell'A.Z.S., in persona del legale rappresentante pro - tempore, dell'ulteriore somma di CHF. 8.900,00, pari ad Euro 7.814,77, oltre interessi su tale importo dalla domanda sino al soddisfo, a titolo di spese di sdoganamento e trasporto di cui alla merce venduta;
- - conferma, per tutto quanto non deciso nel presente atto, la sentenza impugnata;
- - condanna la ditta A.D., in persona del titolare R.D., a rimborsare la A.Z.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, un terzo delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per l'intero, dichiarando compensati tra le parti i residui 2/3:
- - per il primo grado, in complessivi Euro 4.900,00, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile di cui al D.M. n. 140 del 2012, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA come per legge.
- - per il secondo grado, in complessivi Euro 7.115,00, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ai sensi del D.M. n. 37 del 2018, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge.

- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, le spese dell'espletata consulenza tecnica, come già liquidata in atti.

In ragione del rigetto dell'appello proposto dalla ditta R.D., nel procedimento riunito n. 2220/2013, si dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico della stessa la speciale sanzione di cui all'art. 1 comma 17, L. n. 228 del 2012, la quale introduce il nuovo comma 1-quater all'art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia ex D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, per cui la medesima ditta è tenuta al versamento in favore dell'erario di una sanzione pari al contributo unificato versato, con conseguente onere di verifica a cura della Cancelleria, a cui si manda il provvedimento.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2019 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del giudice ausiliario estensore, avv. Giuseppe Oronzo De Rinaldis.

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2019.